

REITERAZIONE DELL'ORIGINARIA ISTANZA D'ACCESSO PRECEDENTEMENTE RESPINTA – POSSIBILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE DI CONFERMARE CON DECISIONE NON AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE NEGATIVA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO D'ACCESSO NEL TERMINE - NON CONSENTE LA REITERABILITÀ DELL'ISTANZA E LA CONSEGUENTE IMPUGNAZIONE DEL SUCCESSIVO DINIEGO, LADDOVE A QUESTO POSSA RICONOSCERSI CARATTERE MERAMENTE CONFERMATIVO DEL PRIMO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Il Sig. il 26/6/2017 presentava istanza di accesso al Ministero dell'Ambiente a documenti sulla cui base era stato erogato a soggetti privati un finanziamento pubblico.

In particolare, l'istante chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

rapporti intercorsi tra il Ministero e la società S.p.A. in relazione al *“bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane”*.

Deduceva di essere stato dipendente della, di essere stato parte di un contenzioso con la società e di voler valutare alcune situazioni giuridiche.

Il 13/9/2017 l'Amministrazione, dopo aver notificato al controinteressato S.p.A., l'istanza di accesso, accoglieva la stessa specificando che *“dagli atti trasmessi in copia verranno espunti i riferimenti ai dati personali delle persone fisiche coinvolte nonché i riferimenti tecnologici che configurano ipotesi di proprietà intellettuale”*.

Il 18/9/2017 lo chiedeva se vi fossero documenti per i quali l'accesso è stato negato e, inoltre, chiedeva copia dell'opposizione del controinteressato.

Il 4/10/2017, l'Amministrazione ribadiva che alcuni documenti erano sottratti all'accesso e segnatamente i time-sheets e la relazione tecnica finale e altri documenti tecnici che determinerebbero la lesione degli interessi economici e commerciali della società contro-interessata, negando l'accesso all'atto di opposizione del controinteressato.

Il 13/10/2017 lo contestava il diniego parziale evidenziando: quanto ai dati personali che i dati personali contenuti nei time-sheet fossero "comuni" (solo nome e cognome) e in quanto tali non sottraibili all'accesso e che comunque la richiesta era rivolta ai time-sheet resi anonimi dell'espunzione dei nominativi (indicati solo nell'intestazione, ciò che rende l'espunzione assai semplice); quanto al diniego all'invio dell'atto di opposizione del controinteressato evidenziava che esso si poneva in contrasto

con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione e con le norme in materia di accesso agli atti essendo stata trasmessa al controinteressato copia integrale dell'istanza di accesso.

Avverso il rigetto parziale sull'istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che l'istanza d'accesso è stata presentata anche ai sensi del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, ma nell'istanza è stata fatta precisazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'accesso richiesto e vi è una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta.

Pertanto, la scrivente dichiara la propria competenza ad esaminare il presente gravame, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Passando all'esame della presente vicenda, il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Parte ricorrente non ha impugnato il provvedimento di diniego parziale del 13 settembre 2017.

L'Amministrazione ha ribadito il provvedimento di rigetto parziale il 4.10.2017.

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto parziale; termine previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Si ricordi, in particolare, che per l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *"Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo"* ed inoltre *"Qualora il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a confermare - con decisione non autonomamente impugnabile - la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza"* (C. di S., A. P., 20.04.2006, n. 7).

Quanto alla richiesta di accesso alle controdeduzioni della S.p.A., formulata in data 18/9/2017 e rigettata il 4.10.2017, la Commissione ritiene che parte ricorrente vanti un interesse ad accedere alla stessa, in quanto attinente al contraddittorio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte irricevibile per tardività ed in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso del 18 settembre 2017 nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 novembre 2017)